ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 16

Organi competenti alla redazione del rapporto informativo

Il rapporto informativo per il personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano viene redatto dal proprio direttore, il quale esprime il giudizio complessivo per il personale con qualifica inferiore a quella rispettivamente di primo astronomo e di primo ricercatore. Per il personale con qualifiche non inferiori a quelle di cui al precedente comma, il giudizio complessivo e' dato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 12 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano
Estremi	Legge 18 marzo 1958, n. 276
Capo	IV — Norme generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-scientifico-degli/art-16-organi-competenti-alla-redazione-del-rapporto-informativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it